

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

4/2026

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti.

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Andrea Abbagnano Trione, Dario Albanese, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Gastone Andreatza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Enrico Basile, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Carlo Bonzano, Matilde Brancaccio, Carlo Bray, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Carlotta Conti, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Jacopo Della Torre, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Stefano Finocchiaro, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Giorgio Lattanzi, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Adelmo Manna, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Francesco Mazzacuva, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrococo, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Bartolomeo Romano, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Tommaso Trincherà, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Uberty, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia.

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Enrico Andolfatto, Silvia Bernardi, Patrizia Brambilla, Pietro Chiaraviglio, Beatrice Fragasso, Ilaria Giugni, Elisa Grisonich, Francesco Lazzarini, Alessandro Malacarne, Cecilia Pagella, Emmanuele Penco, Gabriele Ponteprino, Sara Prandi, Valentina Vasta.

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

**“PICCOLE MAFIE” E COMPATIBILITÀ CONVENZIONALE:
NOTE A MARGINE DI CASAMONICA C. ITALIA**

Corte EDU, Prima Sezione, Casamonica c. Italia, 2 ottobre 2025, n. 21670/2024

di Rebecca Bovatti

Con la sentenza Casamonica c. Italia la Corte europea dei diritti dell'uomo (nel prosieguo Corte EDU) è tornata a pronunciarsi sulla compatibilità convenzionale dell'art. 416-bis c.p., respingendo il ricorso proposto da Giuseppe Casamonica per asserita violazione dell'art. 7 CEDU.

La decisione si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato in tema di legalità penale e prevedibilità della norma incriminatrice¹, offrendo al contempo un'importante legittimazione convenzionale alla più recente evoluzione interpretativa dell'art. 416-bis, estesa dalla giurisprudenza nazionale alle c.d. “piccole mafie”².

In tale prospettiva, la decisione assume rilievo non soltanto per la soluzione del caso concreto, ma anche per le implicazioni sistematiche in ordine ai rapporti tra interpretazione giudiziale ed esigenze di determinatezza della fattispecie.

1. Fatti e iter processuale interno. La vicenda trae origine dalla condanna in primo grado di Giuseppe Casamonica e di altri imputati per il delitto di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p., sostanzialmente confermata dalla Corte di appello di Roma e successivamente impugnata dinanzi alla Corte di cassazione.

Tra i motivi di ricorso, gli imputati contestavano la qualificazione giuridica del sodalizio, escludendo la sussistenza del metodo mafioso e prospettando, al più, la configurabilità di un'associazione per delinquere semplice. In tal senso, i ricorsi valorizzavano la limitata consistenza numerica del gruppo, la ristretta proiezione territoriale e l'assenza di un'effettiva capacità intimidatrice³.

La Suprema Corte dichiarava i ricorsi manifestamente infondati, sul presupposto che la configurabilità di un'associazione mafiosa non dipende da parametri quantitativi o strutturali, bensì dall'impiego del metodo mafioso, inteso quale forza di intimidazione attuale, effettiva e obiettivamente riscontrabile, idonea a determinare diffuse condizioni di assoggettamento e omertà⁴.

¹ Tra gli altri, F. PALAZZO, *Considerazioni minime sulla prevedibilità della decisione giudiziale (tra miti, illusioni, pragmatismi)*, in *Cassazione Penale*, fasc. 3, 2022, p. 941; M. PICCARDI, *L'art. 7 CEDU quale possibile limite garantistico alla giurisprudenza creativa*, in *Diritto di Difesa*, fasc. 4, 2021, p. 835; F. MAZZACUVA, [La Corte europea ritorna sul principio di “prevedibilità” del diritto penale tra irretroattività, retroattività della lex mitior e prééminence du droit, in questa Rivista, 2020.](#)

² G. TURONE, F. BASILE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè editore, Milano, 2024, pp. 146 ss.

³ L. CONFETENTE, *La Cassazione conferma: il clan Casamonica è un'associazione mafiosa*, in *IUS Penale*, 2024.

⁴ Cass. pen., Sez. II, sent. 24 novembre 2023, n. 2159, par. 2 «Sulla scorta del dato positivo e di un'imponente

2. La questione giuridica. Dinanzi alla Corte EDU il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 7 CEDU, assumendo che l'estensione applicativa dell'art. 416-bis c.p. alle "piccole mafie" si sarebbe consolidata solo in epoca successiva ai fatti contestati, con conseguente imprevedibilità della condanna.

La censura investe, più in generale, il rapporto tra evoluzione giurisprudenziale e principio di legalità penale, chiamando in causa i confini entro i quali l'interpretazione giudiziale può incidere sull'ambito applicativo di una fattispecie incriminatrice senza tradursi in un'inammissibile estensione analogica in *malam partem*.

3. La decisione della Corte EDU. Investita del ricorso, la Corte EDU ha anzitutto ribadito il proprio ruolo: non spetta al giudice convenzionale sostituirsi ai giudici nazionali nell'interpretazione del diritto interno, bensì verificare se gli effetti di tal interpretazione risultino compatibili con le garanzie della CEDU⁵.

Quanto al merito, la Corte ha richiamato la propria costante giurisprudenza secondo cui l'art. 7 CEDU non impone una concezione rigidamente formalistica del principio *nulla poena sine lege*, ma richiede che il consociato possa ragionevolmente prevedere, alla luce del dato normativo e della sua elaborazione giurisprudenziale, le conseguenze penali delle proprie azioni. Il giudizio positivo di prevedibilità postula che l'evoluzione interpretativa di una fattispecie preesistente risulti ragionevole alla luce del diritto interno e coerente con l'essenza del reato.

Applicando tali criteri al caso di specie, la Corte EDU ha rilevato che il terzo comma della disposizione individua in termini oggettivi gli elementi costitutivi dell'associazione di tipo mafioso, ancorandone la tipicità all'avvalimento della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo e alle conseguenti condizioni di assoggettamento e omertà. Ne consegue che, una volta accertata la sussistenza del metodo mafioso, la riconducibilità del sodalizio alla fattispecie incriminatrice prescinde dalle dimensioni dell'organizzazione. A conferma di ciò anche l'ultimo comma della disposizione, quale chiara espressione della volontà legislativa di costruire una fattispecie aperta, suscettibile di applicazione anche a formazioni diverse delle organizzazioni mafiose storiche.

opera interpretativa in letteratura e in giurisprudenza è da tempo consolidato l'orientamento, a cui il Collegio intende dare piena continuità, in materia di rilevanza penale ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. anche di organizzazioni criminali non solo diverse dalle mafie storiche (nonché dalle loro cellule, insediate, in continuità e col beneplacito dell'associazione made, al di fuori dei territori di provenienza, secondo lo schema delle cosiddette mafie delocalizzate [...]), ma neppure riconducibili al paradigma delle grandi formazioni criminal-imprenditoriali, che agiscono a livello nazionale o transnazionale o comunque su un'ampia area territoriale».

⁵ Corte EDU, Sez. I, sent. 11 settembre 2025, ric. n. 21670/2024, par. 12.

Pur ammettendo che la nozione di “piccole mafie” abbia trovato una più compiuta sistematizzazione solo in tempi recenti⁶, la Corte ha escluso che tale sviluppo configuri uno scostamento giurisprudenziale imprevedibile, costituendo, invece, esso una fisiologica opera di chiarificazione dell’ambito applicativo della disposizione, coerente tanto con il dato letterale (bastano tre persone) quanto con l’intento repressivo del legislatore.

Ne consegue che l’interpretazione data dalla Corte di cassazione non ha inciso in modo innovativo sulla struttura del reato, limitandosi a esplicitare un contenuto già ricavabile dal quadro normativo⁷.

4. Osservazioni. La portata sistematica della pronuncia emerge con particolare evidenza se rapportata al precedente *Contrada c. Italia* (2015)⁸, quale principale parametro convenzionale in materia di prevedibilità della responsabilità penale per fatti connessi alla criminalità associativa mafiosa.

Le due decisioni, pur muovendo dal medesimo riferimento all’art. 7 CEDU, approdano a esiti opposti, offrendo così un utile terreno di confronto per delimitare il confine tra interpretazione evolutiva consentita e creazione giurisprudenziale vietata.

Nel caso *Contrada*, la Corte EDU aveva ravvisato la violazione del principio di legalità con riferimento alla condanna per concorso esterno in associazione mafiosa, rilevando come, all’epoca dei fatti, tale istituto non presentasse confini applicativi sufficientemente determinati né fosse sorretto da un orientamento giurisprudenziale consolidato, sicché l’intervento interpretativo, operato dai giudici italiani, andando al di là dei limiti della mera specificazione ermeneutica, si sarebbe tradotto non già in una mera precisazione del contenuto normativo, bensì nell’elaborazione di una forma autonoma di responsabilità⁹.

Diversamente, nella vicenda *Casamonica* la condanna si fonda su una fattispecie espressamente tipizzata dal legislatore, i cui elementi costitutivi sono descritti in termini oggettivi. L’applicazione dell’art. 416-bis c.p. alle “nuove o piccole mafie” non estende l’area del penalmente rilevante né altera la struttura della fattispecie, ma si configura

⁶ A ben vedere, già nel 1989, con riferimento al gruppo Teardo, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare: «nello schema previsto dall’art. 416-bis non rientrano solo le grandi associazioni di mafia ad alto numero di appartenenti; dotate di mezzi finanziari imponenti; che assicurano l’assoggettamento e l’omertà attraverso il terrore e la continua messa in pericolo della vita delle persone: rientrano anche le piccole mafie con basso numero di appartenenti (bastano tre persone), non necessariamente armate, che assoggettano un limitato territorio o un determinato settore di attività avvalendosi però del metodo della intimidazione da cui deriva assoggettamento e omertà» (Cass. Sez. VI, sent. 10 giugno 1989, in *Rivista Italiana di diritto e procedura penale*, 1990, pp. 1177 ss.).

⁷ Corte EDU, Sez. I, sent. 11 settembre 2025, ric. n. 21670/2024, par. 17.

⁸ Corte EDU, Sez. IV, sent. 14 aprile 2015, ric. n. 66655/2013.

⁹ Corte EDU, Sez. IV, sent. 14 aprile 2015, ric. n. 66655/2013, par. 75. Per alcuni lievi critici su tale sentenza si veda, in ogni caso, anche per ulteriori riferimenti, G. TURONE, F. BASILE, *Il delitto di associazione mafiosa*, op. cit. p. 338 ss.

piuttosto come chiarificazione interpretativa coerente con il dato letterale e la ratio della disposizione. Decisivo, nella valutazione della Corte EDU, risulta il costante ancoraggio della giurisprudenza nazionale agli elementi oggettivi della fattispecie, con particolare riferimento all'effettiva esteriorizzazione della forza intimidatrice quale tratto qualificante del metodo. In tale direzione si colloca l'elaborazione maturata dal noto caso Mafia Capitale, che ha rappresentato un significativo banco di prova per la tenuta applicativa dell'art. 416-bis c.p. rispetto a fenomeni criminali non riconducibili alle mafie storiche. Tale impostazione, improntata a un rigoroso controllo della tipicità, conferma come l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 416-bis si sviluppi in senso non espansivo, bensì selettivo, circoscrivendo l'area del penalmente rilevante entro confini oggettivamente verificabili. È proprio questa coerenza sistematica che consente di escludere, anche nel caso Casamonica, un'estensione analogica o imprevedibile della fattispecie incriminatrice.

Se in Contrada l'intervento interpretativo aveva assunto – ad avviso della Corte EDU – carattere sostanzialmente creativo, generando retroattivamente una responsabilità non chiaramente desumibile dall'ordinamento, in Casamonica esso si limita a esplicitare un contenuto già immanente alla fattispecie legale.

La presente pronuncia del Giudice di Strasburgo, pertanto, non segna affatto un arretramento delle garanzie convenzionali, ma ne conferma l'impostazione sostanziale, precisando che solo le innovazioni interpretative imprevedibili o analogiche risultano incompatibili con l'art. 7 CEDU, mentre restano ammissibili gli sviluppi ragionevoli e coerenti con l'essenza del reato.

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**